



**VENDITA DI LOTTI DI MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DA TAGLIO DEL BOSCO:
LOTTO “A” LOTTO “B”, LOTTO “C” LOTTO “D”**

lotto boschivo	Particella forestale (PdG)	Sottoparticella	Tipologia intervento	Superficie netta intervento (ettari)
“A”	6	presa 1 parte	Avviamento alto fusto	9.50.86
“B”	7	presa 1 parte	Avviamento alto fusto	8.98.98
“C”	7	presa 2 parte	diradamento	3.90.27
“D”	19	presa 2	Ceduo semplice	6.59.07

CAPITOLATO TECNICO

Bibbona, gennaio 2026

Il Tecnico
Geom. Francesca Faltoni



Art. 1 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI LOTTI DI LEGNO IN PIEDI

Lavorazioni da eseguire:

L'aggiudicatario eseguirà il taglio, allestimento, l'esbosco e tutte le lavorazioni occorrenti per la trasformazione del legno a conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzo e compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione comunale all'atto della consegna garantisce solo la specie delle piante, ma non le dimensioni, né la qualità o la quantità del prodotto che si potrà ricavare; i dati quantitativi indicati per ciascuna sottoparticella costituenti il lotto del presente bando, ancorché derivanti da misurazioni, devono intendersi comunque stimati.

Utilizzazione del bosco:

L'aggiudicatario è obbligato a utilizzare tutte la superficie indicata e ad esboscare tutto il legno commerciabile di qualsiasi assortimento.

Modalità di intervento:

Durante l'esecuzione del taglio ceduo la ditta aggiudicataria deve rispettare le seguenti modalità di intervento previste nel Piano di Gestione con valenza 2021-2035 approvato Da Ente Terre Regionali con Decreto n° 33 del 28/04/2022;

1. nei lotti in cui e' previsto taglio avviamento alto fusto, previsto nel **lotto A e lotto B**, deve essere effettuato secondo quanto definito dal Piano di Gestione con valenza 2021-2035 vigente secondo il Modulo 002- taglio di avviamento alto fusto e secondo le prescrizioni previsti negli atti autorizzativi del Piano di Gestione vigente, emessi da gli enti regionali competenti quali Unione Colline Metallifere e Direzione Ambiente ed Energia Settore Natura e del Mare. Tali prescrizioni per gli interventi sono consultabili presso Il Comune di Bibbona Area n° 3_Ufficio Forestazione;
2. nei lotti in cui e' previsto taglio ceduo semplice matricinato, previsto nel **lotto D**, deve essere effettuato secondo quanto definito dal Piano di Gestione con valenza 2021-2035 vigente secondo il Modulo 001- taglio di utilizzazione del ceduo matricinato e secondo le prescrizioni previsti negli atti autorizzativi del Piano di Gestione vigente, emessi da gli enti regionali competenti quali Unione Colline Metallifere e Direzione Ambiente ed Energia Settore Natura e del Mare. Tali prescrizioni per gli interventi sono consultabili presso Il Comune di Bibbona Area n° 3_Ufficio Forestazione;
3. nel **lotto C** in cui e' previsto diradamento fustaia transitoria deve essere effettuato secondo quanto definito dal Piano di Gestione con valenza 2021-2035 vigente secondo il Modulo 003- diradamento fustaia transitoria e previsti negli atti autorizzativi del Piano di Gestione vigente, emessi da gli enti regionali competenti quali Unione Colline Metallifere e Direzione Ambiente ed Energia Settore Natura e del Mare. Tali prescrizioni per gli interventi sono consultabili presso Il Comune di Bibbona Area n° 3_Ufficio Forestazione;
4. dovranno essere riservate le latifoglie secondarie in buono stato (rosacee arboree e arborescenti: biancospino, melo selvatico, perastro, sorbo domestico, ciavardello) e le specie contemplate all'art. 12, punto 1 del Regolamento di attuazione 48/R;
5. dovranno essere rilasciati alcuni alberi morti a tutela della biodiversità (almeno 1 ad ettaro) e la pianta più grossa ad ettaro (art. 12, comma 6 del regolamento di attuazione);
6. rilascio in bosco della ramaglia e degli altri residui della lavorazione, purchè distribuiti sul terreno deprezzati come da art. 15 del regolamento di attuazione della L.R. 39/00, in particolare:
 - a) siano distribuiti sul terreno in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso;
 - b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico, o da viali e fasce parafuoco;
 - c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti;



- d) i cumuli e le andane devono essere realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica;
 - e) i cumuli e le andane devono essere di ridotto volume e di altezza non superiore al metro;
 - f) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i cumuli e le andane devono essere realizzati evitando il contatto con le matricine;
 - g) al termine delle operazioni di taglio e di sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo, come da art. 60, comma 3 della L.R. 39/00 e ss.mm.;
7. l'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade e piste esistenti in mancanza di queste a soma con animali. E' consentito, previa autorizzazione della D.L., ove la morfologia lo consente, l'attraversamento fuori pista con mezzi gommati, purchè non vengano creati affossamenti che possano variare l'attuale regimazione delle acque e causare fenomeni di erosione o di ristagno;
8. per i lavori di esbosco e trasporto di materiali legnosi sarà utilizzata la viabilità forestale presente all'interno del complesso Forestale, tenendo conto che potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente trattori gommati e/o autocarri. Data la tipologia dei tracciati stradali e delle opere (ponti ecc) è vietato il transito ad autoarticolati e autosnodati. Qualora la/le Ditta aggiudicatarie intendano utilizzare, la "Via Vicinale Campo di Sasso", potranno essere utilizzati esclusivamente autocarri aventi una massa complessiva (PTT), non superiore 18 Tonnellate e/o eventualmente richiede autorizzazione per il transito in deroga al Consorzio Strade Vicinali secondo il regolamento vigente;
9. al termine dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata, a proprie spese dall'aggiudicatario, al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeno di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque. I sentieri e le piste nelle particelle interessate dalla vendita devono essere sempre tenuti sgombri, in modo che vi si possa transitare liberamente, fatta salva la notifica a terzi per motivi di sicurezza tramite apposita cartellonistica collocata dall'aggiudicatario, dell'esistenza di un cantiere di lavoro forestale;
10. le strade, i ponti, i termini, i fossi, le piste etc. danneggiati o distrutti o qualunque altro guasto arrecato al bosco, alle strutture e alle opere di sistemazione nel taglio, esbosco, trasporto dei materiali legnosi deve essere riparato o, se non riparabile, rimborsato all'Amministrazione comunale previa valutazione di un tecnico nominato dalla stessa amministrazione eventualmente integrata con la collaborazione di altro tecnico dell'Amministrazione comunale;

Art. 2 – UTILIZZAZIONE ABUSIVA E SOSPENSIONI

Per ogni pianta che venga utilizzata, *in difformità delle norme contenute nel presente bando di gara, o comunque stroncata* o danneggiata dall'aggiudicatario o dai dipendenti o collaboratori questi né pagherà all'Amministrazione comunale a titolo di indennizzo il valore, stimato da perizia eseguita da tecnico di fiducia nominato dal Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere con la sola intimazione scritta il taglio qualora l'aggiudicatario persista nell'utilizzare il bosco non in conformità alle norme contrattuali, a quelle contenute nel presente invito e alle vigenti disposizioni di legge. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non conferme a quanto stabilito dalle norme contrattuali potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto la sospensione può essere fatta verbalmente salvo ratifica dell'Amministrazione comunale e salva la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto e dei seguenti provvedimenti. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà



provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria, fatta salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 3 – COMUNICAZIONI

L’aggiudicatario dovrà comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo all’Amministrazione comunale la data in cui inizierà le lavorazioni relative al lotto acquistato.

Art. 4 – DIVIETO INTRODUZIONE ANIMALI

E’ proibito all’aggiudicatario lasciare pascolare animali da tiro o altri. E’ consentita la sistemazione in recinto di animali da esbosco, previa autorizzazione del Comune e secondo le sue disposizioni. Eventuali cani a difesa degli animali dovranno essere posti sotto controllo ai sensi delle vigenti normative.

Art. 5 – TERMINE DEI LAVORI – SOSPENSIONI – COLLAUDO

Qualora durante l’utilizzazione boschiva si verificassero eventi atmosferici tali da non permettere la lavorazione, l’Amministrazione comunale potrà concedere a suo giudizio insindacabile eventuali sospensioni dei lavori, redigendo appositi verbali.

Alla scadenza del termine originario protratto per sospensione o prorogato l’utilizzazione di intende chiusa. Il collaudo sarà disposto ed eseguito il prima possibile compatibilmente con le esigenze di servizio. L’aggiudicatario sarà invitato ad intervenire al collaudo al quale potrà anche farsi rappresentare, ma in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito ugualmente in sua assenza.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Amministrazione comunale, che disporrà nei confronti dell’aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima di eventuali danni o altri addebiti ivi contenuti. Con il collaudo si intende definito ogni rapporto economico fra l’aggiudicatario e l’Amministrazione comunale in relazione al contratto di vendita.

Art. 6 – RESPONSABILITA’ PER DANNI

L’aggiudicatario è responsabile di tutti gli eventuali danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero certificare nelle particelle interessate dal taglio o lungo le relative vie di esbosco e trasporto, fino alla data del collaudo finale; è fatta salva la prova documentale relativa a responsabilità a terzi. Il Comune non assume alcuna responsabilità per oneri, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari, così come per eventuali danni procurati da terzi.

Art. 7 MANCATO RITIRO

In ipotesi di mancato ritiro del materiale entro i termini pattuiti o di non costituzione della cauzione, l’ente potrà intimare per iscritto ad adempiere entro un termine congruo; decorso il termine, il contratto di vendita s’intende risolto salvo il diritto al risarcimento danni a favore dell’Ente.